

Regione Piemonte e Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale del Piemonte

CONVENZIONE PER LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000,

N.353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI".

VISTI

.  
la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi";

.  
la Legge 13 maggio 1961, n. 469 "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e Vigili del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco".

.  
la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", che all'art. 11 individua le strutture operative nazionali dello stesso Servizio, attribuendo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la funzione di "componente fondamentale della protezione civile";

.  
il Decreto Legge 10 luglio 1995 n. 275, recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito nella Legge 08 agosto 1995 n. 339, che all'art. 3 prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

.  
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59", che all'art. 107 conferisce alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;

.  
la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi", la quale assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescò di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo ed all'art. 7, comma 3, punto a) prevede altresì che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possono avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

.  
il DPCM 20 dicembre 2001, "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", che contempla la possibilità dell'impiego, attraverso opportune intese, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in diversi ambiti di attività contro gli incendi boschivi: concorso negli interventi operativi di spegnimento degli incendi; concorso alla costituzione ed aggiornamento annuale delle banche dati degli incendi boschivi;

cooperazione nelle attività di formazione e addestramento del personale regionale da impegnare nelle attività di spegnimento nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in applicazione della facoltà attribuita alle Regioni dall'art. 5, comma 3, della Legge n. 353/2000;

.  
la D.G.R. n.19-8196 del 13 gennaio 2003 che approva il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2003-2006”, allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, che prevede anche il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

.  
il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), contenente gli indirizzi operativi forniti alle Regioni per la lotta agli incendi boschivi, ivi compresa la definizione di intese in sede locale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

.  
la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 20 giugno 2003 prot. 1522/4117, con la quale lo stesso Dipartimento rende noto che il potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per fronteggiare l'impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta agli incendi boschivi presuppone l'acquisizione di risorse aggiuntive per consentire l'impiego del personale di squadra oltre i turni ordinari di servizio e che l'integrazione delle risorse necessarie può scaturire solo da accordi ed intese con le Amministrazioni regionali, direttamente competenti ad organizzare ed erogare il servizio di difesa dei patrimoni boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353.

#### CONSIDERATO CHE

.  
la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 - 584 del 24 luglio 2000 ha approvato la Convenzione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali, tra le quali quelle relative agli antincendi boschivi, stipulata in data 27 luglio 2000 tra la Regione Piemonte ed Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ;

.  
la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7076 del 9 settembre 2002 ha approvato la Convenzione per l'impiego del personale aderente al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, stipulata in data 19 novembre 2002 tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte ;

.  
la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale n. 72-2521 del 19 marzo 2001 ha approvato le "Procedure operative d'intervento";

.  
è interesse delle parti addivenire alla sottoscrizione di una convenzione per regolare i rapporti e le modalità di attuazione dell'impiego di risorse, mezzi e personale nelle attività di estinzione degli incendi boschivi ed integrare sinergicamente tutte le forze (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Volontari AIB del Piemonte) impegnate sugli incendi boschivi.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dall'Assessore pro tempore Roberto VAGLIO nato a Torino il 19.08.1951, autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-13162 del 26-07-2004, ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale del Piemonte, rappresentato dal Direttore Regionale – Dirigente Generale Dott. Ing. Michele FERRARO nato a S. Angelo di Brolo (ME) il 26/08/1947,

## STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

### Articolo 1

#### Oggetto della Convenzione

1. La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale del Piemonte (di seguito denominata "Direzione Regionale VVF") per l'impiego dei VVF, fino a nuova e diversa regolamentazione statale o regionale in materia, a supporto dell'azione integrata di contrasto agli incendi boschivi.

### Articolo 2

#### Attribuzioni funzionali dei VVF

1. I VVF operano con propria struttura autonoma ed unitaria, di cui la Regione riconosce e rispetta l'organizzazione gerarchica e funzionale, rispondente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di soccorso tecnico urgente per la tutela dell'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni ai sensi della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570, della Legge 13 maggio 1961 n. 469 e delle altre disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
3. E' altresì fatto salvo il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti ai VVF.

### Articolo 3

#### Rapporti convenzionali e coordinamento

1. Nella materia convenzionata è fatta salva la facoltà di indirizzo della Giunta Regionale secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
2. I rapporti convenzionali intercorrono tra il l'Assessore Regionale alla Montagna (o suo delegato) ed il Direttore Regionale VVF (o suo delegato), che concordano gli indirizzi applicativi della presente Convenzione, monitorandone l'andamento attuativo ed i risultati.
3. Per gli aspetti operativi, i rapporti tra i VVF e le altre componenti del sistema antincendio regionale sono regolati secondo i rispettivi ordinamenti interni ed in coerenza alle intese derivanti dalla presente Convenzione.
4. Eventuali esigenze interpretative in merito all'applicazione di leggi regionali sono risolte dalla Regione.
5. Il Direttore Regionale VVF riferisce al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno.
6. La Direzione Regionale VVF ed i Comandi Provinciali VVF del Piemonte mantengono, ai rispettivi livelli, costanti contatti con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Volontari AIB del Piemonte per il sinergico ed ottimale impiego della potenzialità operativa delle forze

disponibili.

7. Per le finalità di coordinamento di cui sopra, la Direzione Regionale VVF assicura la presenza, in caso di necessità e previa intese con la Regione, di un funzionario della stessa Direzione presso la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita dalla Regione in conformità all'art. 7, comma 3, della legge n.353/2000.

8. Il Direttore Regionale VVF, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento dei dipendenti Comandi Provinciali VVF, adotta le disposizioni per l'attuazione uniforme ed efficace della presente Convenzione nel territorio regionale da parte dei Comandi stessi.

#### Articolo 4

##### Prestazioni convenzionali dei VVF

Fermi restando gli obblighi istituzionali connessi al servizio di soccorso tecnico urgente di esclusiva competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i VVF assicurano le seguenti prestazioni integrative in base alla presente Convenzione:

1. concorso operativo nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, con particolare riferimento a quelli di "interfaccia urbano rurale", in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Volontari AIB del Piemonte; tale concorso comprende, se richiesto dalla Regione Piemonte, il servizio di direzione delle operazioni di spegnimento da parte dei VVF;

2. impiego di elicotteri VVF per ricognizione e/o spegnimento incendi, su richiesta della SOUP alla Direzione Regionale VVF, che potrà autorizzare l'impiego stesso di concerto con il Centro Operativo del Dipartimento VVF e secondo le procedure di raccordo previste con il COAU;

3. presenza di un funzionario della Direzione Regionale VVF presso la SOUP per le finalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione;

4. attività di formazione e addestramento del personale regionale da impegnare nelle attività di spegnimento nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, attraverso corsi appositi organizzati dalla Regione, per i quali la Regione stessa si riserva di richiedere l'apporto della Direzione Regionale VVF in applicazione della facoltà attribuita dall'art. 5, comma 3, della legge n. 353/2000, richiamato dal DPCM 20 dicembre 2001;

5. partecipazione di Dirigenti o Funzionari dei V.V.F., a richiesta della Regione, su designazione nominativa del Direttore regionale V.V.F. a Commissioni, Comitati, Conferenze di servizi e Gruppi di lavoro regionali.

#### Articolo 5

##### Oneri a carico della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte per le prestazioni che saranno assicurate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della presente Convenzione farà fronte con i fondi trasferiti dal Bilancio dello Stato con Legge 21 Novembre 2000, n.353 nella misura massima del 50% delle somme assegnate annualmente con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da imputarsi a capitoli di Bilancio regionale di nuova istituzione, a partire dal 2005, con riferimento alla somma erogata nell'anno precedente.

2. Il 50% della somma di cui sopra verrà corrisposta a favore del Corpo quale contributo finanziario spettante per le spese di funzionamento del personale, dei mezzi operativi, impiego dei mezzi elicotteri e formazione del personale, da rendicontarsi annualmente alla Regione; su richiesta del Corpo verrà erogato un acconto pari al 70% entro il primo semestre, vincolato all'approvazione del Bilancio regionale, mentre il saldo verrà erogato a seguito di apposito

rendiconto.

3. Il restante 50% verrà utilizzato dalla Regione per l'acquisizione di beni che si rendano necessari per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 della presente Convenzione da concedersi in comodato d'uso al Corpo.

4. La Regione Piemonte verserà per le prestazioni rese nell'ambito della presente Convenzione le somme relative al Ministero dell'interno, nell'apposito capitolo di entrata n.2439 Cap. XIV-art.11-presso la Tesoreria dello Stato.

5. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa dovrà essere inoltrata agli Uffici Centrali Contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

## Articolo 6

### Prestazioni convenzionali della Regione Piemonte

La Regione Piemonte assicura le seguenti prestazioni integrative alle attività istituzionali VVF:

1. recepimento da parte della Sala Operativa Unificata Permanente delle chiamate di allarme incendi boschivi pervenute alle Sale Operative VVF;
2. messa a disposizione, su richiesta alla SOUP, di automezzi idonei all'intervento in aree a viabilità disagiata;
3. messa a disposizione delle vasche ed invasi, di pertinenza regionale, per il rifornimento idrico anche dei mezzi VVF, nonché dei punti di atterraggio per aeromobili ad ala rotante;
4. messa a disposizione di elementi di conoscenza del territorio e delle banche dati territoriali, utili agli interventi VVF.

## Articolo 7

### Responsabilità

1. La Regione Piemonte è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalle attività e dall'intervento delle squadre VVF operanti ai sensi della presente Convenzione, anche nei riguardi delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La responsabilità degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco resta regolamentata dalle disposizioni nazionali che disciplinano la materia.

## Articolo 8

### Durata della Convenzione e modifiche

1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla stipula.
2. E' tacitamente rinnovata salvo diverse richieste delle parti.
3. Previo assenso delle parti, essa può essere modificata in qualsiasi momento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 30 LUGLIO 2004